



COMUNE DI SANTO STEFANO BELBO

Provincia di Cuneo

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 69 DEL 21/10/2022

OGGETTO:

CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI PER LA STAGIONE 2022/2023 – POSTICIPO AL 29/10/2022 DELL’ACCENSIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO.

OGGETTO: CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI PER LA STAGIONE 2022/2023 – POSTICIPO AL 29/10/2022 DELL’ACCENSIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO.

IL SINDACO

premessi che:

- con Decreto 6 ottobre 2022, n. 383 il Ministro della Transizione Ecologica ha disposto, alla luce della crisi energetica in atto, limitazioni per il riscaldamento degli edifici da attuare nel corso dell’inverno entrante, con alcune eccezioni;
- con il citato Decreto del MITE, per quanto riguarda la gestione degli impianti di riscaldamento nella stagione invernale 2022/2023, i limiti temporali di esercizio degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale (rispetto a quanto previsto dal c. 2 dell’art. 4 del DPR n. 74/2013) vengono ridotti: di 15 giorni per quanto attiene il periodo di accensione, di 1 ora per quanto attiene la durata giornaliera di accensione; tale riduzione del periodo di accensione è attuata posticipando di 8 giorni la data di inizio (22/10/2022) e anticipando di 7 giorni la data di fine esercizio (07/04/2023), in relazione alle date previste per la nostra zona climatica (zona E); il Decreto prevede anche una riduzione dei valori di temperatura di 1° C;

rilevato che le attuali condizioni climatiche di carattere prevalentemente mite e le previsioni meteorologiche a breve termine delineano un andamento favorevole per tutta la prossima settimana, a conferma della permanenza dell’anticiclone africano che, nei prossimi giorni, manterrà le attuali temperature anomale e tipiche di fine primavera;

preso atto che:

- l’art. 5 del DPR n. 74 del 2013 attribuisce al Sindaco, a fronte di comprovate esigenze, il potere di aumentare o diminuire i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di accensione degli impianti termici, nonché di stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita;
- per gli effetti della DGR 9-2916 del 26 febbraio 2021 il Sindaco può assumere, qualora

ritenga che sussistano le condizioni, provvedimenti contingibili e urgenti che consentano di attivare o modificare, a prescindere dai criteri definiti a livello regionale, misure di contenimento degli inquinanti atmosferici corrispondenti ai livelli di qualità dell'aria rilevati;

ritenuto che in relazione al contesto economico fortemente connotato dagli aumenti dei costi delle materie prime, in particolare del gas ed in relazione alla crisi energetica in atto ed alle motivate esigenze di salvaguardia della salute pubblica, di prevenzione degli inquinamenti occorra adottare apposita ordinanza al fine di limitare ulteriormente il consumo di combustibili fossili e ridurre, contestualmente, le emissioni di inquinanti in atmosfera;

visti:

- l'art 50 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali, adottato con D. Lgs n. 267 del 18/08/2000 relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale Autorità Locale;
- il Decreto Ministeriale 6 ottobre 2022, n. 383, recante le limitazioni per il riscaldamento degli edifici da attuare nel corso dell'inverno entrante;

ORDINA

1. di posticipare, per le premesse motivazioni, l'attivazione del funzionamento degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale, rispetto a quanto previsto dal Decreto 6 ottobre 2022, n. 383, al 29 ottobre 2022 nel territorio del Comune di Santo Stefano Belbo;

DISPONE CHE

1. tale posticipo non si applica:
 - agli edifici adibiti a ricovero o cura;
 - agli edifici adibiti a scuole materne;
 - agli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione.
 - edifici pubblici e privati che rispettino gli obblighi di utilizzo di impianti a fonti rinnovabili di cui all'Allegato 3, paragrafo 2, punto 1 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.199 e che pertanto siano dotati di impianti alimentati prevalentemente a energie rinnovabili.

AVVERTE

Che in caso di inottemperanza al dispositivo del presente atto, i trasgressori saranno sanzionati a termini di legge ai sensi dell'art. 7 bis del d.lgs. 267/2000.

Che ai sensi dell'art. 3, comma IV della Legge 241 del 7 agosto 1990, contro la presente Ordinanza è ammesso il ricorso al TAR Piemonte, nel termine di 60 gg dalla notifica della stessa o, in alternativa, entro 120 giorni mediante Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Il presente provvedimento diventa immediatamente esecutivo con la pubblicazione all'Albo Pretorio.

IL RESPONSABILE
Firmato digitalmente

Laura Maria Cristina
CAPRA
